

**CONTRATTO DI APPALTO PER L'APPALTO DEI LAVORI RELATIVI ALL'ALLESTIMENTO DELLA
NUOVA SEDE DI Equitalia Nord S.p.A. NEL COMUNE DI NOVARA (MI)**

tra

Equitalia Nord S.p.A. (di seguito brevemente "**Equitalia Nord**") con sede legale in Milano, Viale dell'Innovazione 1/b, C.F. e P.I. 07244730961, in persona del legale rappresentante Sig. Giancarlo Rossi, domiciliato per la carica ove sopra;

e

_____ (di seguito anche solo "**Fornitore**") con sede legale in _____, via _____ n. _____, C.F. e P.I. n. _____, in persona del rappresentante legale, _____, domiciliato per la carica ove sopra.

Premesso

- che con Disposizione dell'Amministratore Delegato n. 91/2012 del 04/05/2012 Equitalia Nord ha avviato una procedura aperta per l'appalto dei lavori relativi all'allestimento della propria nuova sede nel Comune di Novara (NO);
- che all'esito del confronto concorrenziale all'uopo indetto, l'offerta presentata dal Fornitore è risultata quella migliore;
- che Equitalia Nord, pertanto, con provvedimento del _____ ha disposto l'aggiudicazione definitiva dell'appalto in favore del Fornitore;
- che, in seguito all'esperimento dei controlli previsti dall'art. 11 del D. Lgs. n. 163/2006, l'aggiudicazione definitiva è divenuta efficace;
- che il Fornitore, in sede di gara, si è espressamente obbligato ad eseguire le prestazioni oggetto del presente Contratto alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti;
- che il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente Contratto, ha costituito un'idonea cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo per un importo pari ad Euro _____.

Tutto quanto sopra premesso, le parti, come in epigrafe rappresentate e domiciliate, convengono quanto segue.

Articolo 1

Premesse e allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli atti, il bando di gara (il "Bando"), il Disciplinare di gara (il "Disciplinare"), il capitolato speciale d'appalto (il "Capitolato"), i suoi allegati e tutti gli elaborati grafici e tecnici, l'offerta economica, ed i documenti richiamati nella parte restante del presente contratto (il "Contratto"), ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dello stesso.
2. L'esecuzione di quanto oggetto del Contratto è regolata dalle clausole dello stesso e relativi allegati, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra Equitalia Nord ed il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, dal D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. (il "Codice"), dal Codice Civile (il "c.c.") e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.



3. Ogni modificazione delle condizioni e dei termini del Contratto richiede la forma scritta a pena di nullità.

Articolo 2

Oggetto

1. Con il presente contratto Equitalia Nord, ai sensi degli artt. 1655 e ss. cod. civ., affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione delle attività come meglio indicato nel Capitolato, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni ivi contenute, nonché in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto. Come dettagliatamente descritto nel Capitolato e tutti i suoi allegati, per l'esecuzione dei lavori è necessario l'allestimento di un cantiere presso i locali di Novara (NO) – Corso Risorgimento ang. Via Pernati - e le attività dovranno essere svolte in fasi temporali diverse, secondo le indicazioni di Equitalia Nord e nel rispetto dei termini di esecuzione indicati in sede di offerta

Articolo 3

Durata

1. Il Contratto produce effetti a decorrere dalla data di stipula del medesimo. Le attività contrattuali dovranno essere ultimate dal Fornitore entro il termine di 60 giorni consecutivi solari dalla data di consegna dell'immobile per l'inizio dei lavori.
2. Tutte le attività pianificate all'inizio e durante il periodo di efficacia del Contratto dovranno concludersi entro la data di scadenza del medesimo, salvo diverso espresso accordo tra le parti.
3. Il contratto avrà termine alla fine delle attività di collaudo e dopo la stesura dei relativi verbali, fatto salvo che il Fornitore non debba procedere all'ultimazione di lavori non effettuati.
4. Il luogo di esecuzione delle prestazioni contrattuali è presso lo sportello di Novara (NO) – Corso Risorgimento ang. Via Pernati.
5. Il Fornitore assicura l'esecuzione delle attività, senza soluzione di continuità, per tutta la durata contrattuale, nel pieno rispetto e secondo le modalità contenute nel Contratto, nel Disciplinare, nel Capitolato, nell'offerta tecnica e secondo le prescrizioni delle leggi vigenti in materia.
6. Equitalia Nord si riserva la facoltà, nel corso del rapporto contrattuale, in relazione alle proprie esigenze organizzative, anche in via saltuaria od occasionale, di variare – sia in aumento che in diminuzione – le prestazioni relative all'oggetto del presente contratto.

Articolo 4

Corrispettivi

1. Il corrispettivo per le prestazioni oggetto del presente contratto è indicato nell'Offerta economica, ed è stabilito in € _____ (euro _____) comprensivo degli oneri alla sicurezza non soggetti a ribasso. Il Fornitore prende atto che tale valore complessivo è da intendersi quale importo massimo eventualmente erogabile.
2. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione della prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali, ed è pertanto comprensivo di ogni onere e spesa di qualsiasi natura e maturati dal Fornitore.
3. Il corrispettivo contrattuale è accettato dalla Società in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio ed è, pertanto, invariabile ed indipendente da qualsiasi imprevisto o eventualità.
4. Il corrispettivo si intende fisso ed invariabile per tutta la durata dell'appalto.

5. Il corrispettivo si intende pienamente remunerativo e conforme ai calcoli di convenienza del Fornitore e comprende, senza alcuna eccezione, qualsivoglia elemento necessario per eseguire le prestazioni di cui al presente contratto. Il Fornitore dichiara che:
- nella determinazione dei prezzi offerti ha tenuto conto di tutti gli elementi economici, tecnici e di tempistica richiesti da Equitalia Nord assumendosi ogni rischio connesso o collegato o comunque scaturente dalla valutazione delle quantità presunte;
 - i prezzi sono stati, altresì, determinati prendendo in considerazione le ultime variazioni dei prezzi di mercato di tutti i servizi necessari e rinuncia espressamente, sin d'ora, a richiedere ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del presente Contratto per sopravvenuta eccessiva onerosità, nonché la revisione ex articolo 1664 c.c.;
 - quanto riportato nell'Offerta Economica e relativo computo metrico sono competitivi e che sono stati determinati in un corretto rapporto costi/prestazioni che verrà mantenuto per tutta la durata del Contratto;
 - nessun altro corrispettivo sarà dovuto da Equitalia Nord al Fornitore a qualunque titolo per i servizi previsti nell'ambito del presente Contratto, del Disciplinare, del Capitolato e di tutti gli altri Documenti di gara.
6. Equitalia Nord si riserva la facoltà di introdurre nelle opere oggetto dell'appalto quelle varianti che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune, secondo quanto riportato al punto 3 del Capitolato Speciale d'Appalto – Sezione "A".

Articolo 5

Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

1. Il Fornitore è responsabile verso Equitalia Nord dell'esatto e puntuale adempimento del Contratto, della buona riuscita dei lavori e dell'operato dei suoi dipendenti.
2. Il Fornitore è, altresì, obbligato, senza alcun compenso, ad uniformarsi a tutte le Leggi e Disposizioni in vigore riguardanti l'edilizia, l'igiene e la sicurezza pubblica, ed avrà ad esclusivo carico (nonostante il diritto di sorveglianza della Direzione Lavori) l'onere di rifondere Equitalia Nord, i suoi dipendenti ed i terzi dei danni che dovessero essere causati dall'assunto Appalto.
3. Il Fornitore assume sopra di sé la responsabilità penale e civile piena ed intera, derivante da qualsiasi causa o motivo ed in special modo da infortuni in dipendenza dell'appalto. Esonera, quindi, Equitalia Nord e tutto il suo personale tecnico ed amministrativo da qualsiasi responsabilità inerente l'esecuzione dell'Appalto e si obbliga a rilevarli da ogni molestia ed azione, nessuna esclusa ed eccettuata, che eventualmente dovesse essere proposta contro di loro.
4. Equitalia Nord, infine, rimarrà sempre e comunque estranea ad ogni vertenza che dovesse sorgere fra il Fornitore e i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.
5. Ai sensi dell'art. 7 del Cap. Gen. n. 145/00, il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, il Fornitore si obbliga ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;



- i suddetti obblighi vincolano il Fornitore anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
- è responsabile, in rapporto ad Equitalia Nord, dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime il Fornitore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti di Equitalia Nord;
- è obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali;

In caso di inottemperanza, accertata da Equitalia Nord o ad essa segnalata da un ente preposto, Equitalia Nord medesima comunica al Fornitore l'inadempienza accertata e può procedere a una detrazione del 20 % sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento al Fornitore delle somme accantonate non è effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora il Fornitore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, Equitalia Nord potrà intervenire direttamente ai sensi dell'art. 13, comma 1, del Cap. Gen. n. 145/00, detraendo il relativo importo dalle somme dovute alla Società in esecuzione del contratto.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 1, della legge n. 248/2006, qualora il personale ispettivo del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale (anche su segnalazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) riscontri l'impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, in misura pari o superiore al 20% del totale dei lavoratori regolarmente occupati nel cantiere, ovvero in caso di reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale, di cui agli articoli 4, 7 e 9 del D.lgs. 66/2003 e s.m.i., Equitalia Nord può adottare il provvedimento di sospensione dei lavori.

Nei casi di cui al comma precedente, il provvedimento di sospensione può essere revocato laddove si accerti:

- la regolarizzazione dei lavoratori non risultanti dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
- il ripristino delle regolari condizioni di lavoro, nelle ipotesi di reiterate violazioni alla disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e settimanale.

Ai sensi dell'art. 36 bis, comma 2, della legge n. 248/06, i datori di lavoro debbono munire il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. I lavoratori, dal canto loro, sono tenuti

ad esporre detta tessera di riconoscimento. Tale obbligo grava anche in capo ai lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri, i quali sono tenuti a provvedervi per proprio conto.

Nel caso in cui siano presenti contemporaneamente nel cantiere più datori di lavoro o lavoratori autonomi, dell'obbligo di cui al comma precedente risponde in solido il Fornitore.

I datori di lavoro con meno di dieci dipendenti possono assolvere all'obbligo di cui al comma 6 dell'articolo di Legge di cui sopra mediante annotazione, su un apposito registro di cantiere vidimato dalla Direzione provinciale del lavoro territorialmente competente da tenersi sul luogo di lavoro, degli estremi del personale giornalmente impiegato nei lavori. A tal fine nel computo delle unità lavorative si tiene conto di tutti i lavoratori impiegati a prescindere dalla tipologia dei rapporti di lavoro instaurati, ivi compresi quelli autonomi per i quali si applicano le disposizioni di cui al comma 4 dell'art. 36 bis della Legge 248/06.

6. Il Fornitore si impegna alla integrale osservanza delle disposizioni di cui alla normativa vigente in materia di sicurezza e salute dei lavoratori sul luogo di lavoro, di prevenzione infortuni ed igiene sul lavoro ed in particolare del D.lgs. 81/2008 e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di validità del presente contratto in quanto applicabili.
7. Equitalia Nord ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto qualora accerti che il Fornitore non osservi le norme di cui sopra ed i danni derivanti da tale risoluzione saranno interamente a suo carico. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, Equitalia Nord potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 6

Penali

1. Qualora il Fornitore oltrepassi il limite utile assegnatogli per il compimento dei lavori, incorrerà, per ogni giorno di ritardo, nella penale giornaliera dell'uno per mille dell'ammontare netto contrattuale, oltre il rimborso di tutte le spese di Direzione e di Assistenza per il maggior tempo impiegato.
2. La penale, nella stessa misura di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a. nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori per la consegna degli stessi;
 - b. nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dal Direttore dei lavori;
 - c. rispetto ai termini imposti dalla direzione dei lavori per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata e, se, già addebitata, è restituita, qualora il Fornitore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetti la prima soglia temporale successiva fissata nel programma dei lavori di cui al Capitolato Speciale d'Appalto ed ai suoi allegati. La penale di cui al comma 2, lettera b), è applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera c) è applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le penali di cui al presente articolo sono contabilizzate in detrazione in occasione del pagamento immediatamente successivo al verificarsi della relativa condizione di ritardo.



5. L'importo delle penali non potrà superare l'importo massimo del 10% dell'ammontare netto contrattuale ed in tal caso è facoltà di Equitalia Nord recedere dal Contratto senza ulteriori oneri se non quelli derivanti da lavori già eseguiti da certificarsi a cura del Direttore dei Lavori.

Articolo 7
Fatturazione e modalità di pagamento

1. Al Fornitore verranno corrisposti, in corso d'opera, non più di due pagamenti in acconto ciascuno al conseguimento di importi pari ad almeno il 30% del valore dell'appalto e al netto del ribasso d'asta e delle trattenute prescritte per legge e comprensivo degli oneri per la sicurezza, in accordo con gli Stati di Avanzamento emessi dal Direttore dei Lavori e dei relativi Certificati di Pagamento emessi dal Responsabile Unico del Procedimento.
2. L'ultima rata sarà svincolata soltanto dopo la redazione del Conto Finale ed in ogni caso, alla fine dei lavori, si potrà pagare fino ad un massimo del 90% dell'importo di contratto; il saldo del 10% residuo sarà liquidato entro 60 giorni dall'approvazione, da parte di Equitalia Nord, del Certificato di Collaudo o di Regolare Esecuzione.
3. Sulle fatture dovrà essere specificato il numero di protocollo del Contratto ed il numero di **CIG 4207887A31**. Resta inteso che Equitalia Nord non provvederà al pagamento delle fatture nelle quali non sia riportato il numero CIG sopra indicato, ovvero sia riportato un numero CIG errato.
4. Le fatture dovranno essere intestate e spedite a Equitalia Nord S.p.A. – U.O. Amministrazione e Finanza -, P. IVA 07244730961, Viale dell'Innovazione 1/b, 20126 Milano.
5. Il pagamento di ciascuna delle fatture avverrà, ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, mediante bonifico sul conto corrente n. _____, intestato al Fornitore ed acceso presso _____ (Banca o Poste Italiane), Agenzia o Filiale _____, in _____, Via _____, A.B.I. _____, C.A.B. _____, IBAN _____. Il Fornitore dichiara che il predetto conto corrente è appositamente dedicato alle commesse pubbliche.
6. Ai sensi dell'art. 3, comma 7, della Legge n. 136/2010, il Fornitore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente di cui al precedente comma sono:
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____;
 - nome _____, cognome _____, nato a _____, il _____ c.f. _____.
7. Il Fornitore si impegna a comunicare tempestivamente ogni modifica dei dati trasmessi ai sensi del presente articolo.
8. Il Fornitore assume, con la sottoscrizione del presente contratto, tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010, ai sensi di quanto disposto dall'art. 3, comma 8, della medesima.
9. Equitalia Nord verificherà, in relazione ai contratti sottoscritti dal Fornitore con i propri subappaltatori o subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate dalle prestazioni oggetto del presente Contratto, l'inserimento, a pena di nullità assoluta, di un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010. A tal fine, il Fornitore si obbliga ad inviare ad Equitalia Nord copia di tutti i contratti posti in essere, per l'esecuzione del presente Contratto, dal Fornitore stesso nonché dai propri subappaltatori o subcontraenti.

10. Ai sensi di quanto previsto dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010, il presente Contratto potrà essere risolto da Equitalia Nord in tutti i casi in cui venga riscontrata in capo al Fornitore una violazione degli obblighi di tracciabilità previsti dall'art. 3, Legge n. 136/2010. In tale ipotesi, Equitalia Nord provvederà a dare comunicazione dell'intervenuta risoluzione alle Autorità competenti.
11. Il pagamento delle fatture sarà effettuato entro trenta giorni dal ricevimento delle stesse. In caso di ritardo nel pagamento per fatti imputabili ad Equitalia Nord, il Fornitore avrà diritto al pagamento degli interessi moratori maggiorati di due punti percentuali.
12. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e del D.M. 18 gennaio 2008 n. 40, Equitalia Nord verificherà, prima di procedere al pagamento di corrispettivi di importo superiore a Euro 10.000,00 (diecimila) maturati dal Fornitore, la sussistenza o meno in capo al medesimo di una o più cartelle di pagamento scadute e non saldate, aventi un ammontare complessivo pari almeno al predetto importo di Euro 10.000,00 (diecimila). In caso di esito positivo della predetta verifica, Equitalia Nord - ai sensi di quanto previsto dall'art. 3 del citato Decreto Ministeriale - procederà alla sospensione del pagamento.

Articolo 8

Recesso

1. Equitalia Nord si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento dal presente Contratto, senza necessità di giustificazioni, dandone preventiva comunicazione al Fornitore a mezzo di raccomandata a/r, o fax, o posta elettronica certificata, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari rispetto alla data di operatività del recesso stesso.
2. Alla data di efficacia del recesso, risultante dalle comunicazioni di cui al precedente comma 1, il Fornitore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. In caso di recesso il Fornitore avrà diritto al solo pagamento del corrispettivo relativo alle prestazioni regolarmente eseguite, senza diritto al riconoscimento di alcunché a titolo di mancato guadagno per le prestazioni non ancora eseguite.

Articolo 9

Risoluzione

1. In caso di inadempimento del Fornitore anche ad uno solo degli obblighi assunti con il presente Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 30 giorni, che verrà assegnato da Equitalia Nord - a mezzo di raccomandata a/r., o fax, o posta elettronica certificata - per porre fine all'inadempimento, Equitalia Nord medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente Contratto, di ritenere definitivamente la cauzione, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento di ogni danno subito.
2. In ogni caso, si conviene che il presente Contratto potrà essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da inoltrare al Fornitore a mezzo raccomandata a/r., o fax, o posta elettronica certificata, nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli: 2 (oggetto), 3 (durata), 5 (obblighi derivanti dai rapporti di lavoro), 10 (divieto di cessione del contratto - cessione dei crediti), 11 (responsabilità civile), 12 (subappalto) e 14 (riservatezza) e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 6 maturate dal Fornitore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali.



3. Equitalia Nord potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore - a mezzo di raccomandata a.r., o fax, o posta elettronica certificata -, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal Fornitore ai fini della stipula del presente Contratto;
- b) perdita di uno dei requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006;
- c) negli altri casi previsti nel presente Contratto;
- d) provvedimento definitivo, a carico del Fornitore, di applicazione di una misura di prevenzione di cui all'articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Equitalia Nord, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, ai sensi dell'articolo 135 del D.lgs. 163/2006 s.m.i.;
- e) inadempimento alle disposizioni del Direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;
- f) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione dei lavori;
- g) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte del Fornitore senza giustificato motivo;
- i) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- j) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera;
- k) mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45 del capitolato speciale di appalto, integranti il contratto, e delle ingiunzioni al riguardo effettuate dal Direttore dei lavori, dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- l) azioni od omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L. oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. 81/08;
- m) inadempimento agli obblighi derivanti dal presente capitolato e dal contratto.
- n) frode e grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
- o) stato di inosservanza del Fornitore riguardo a tutti i debiti contratti per l'esercizio della propria impresa e per lo svolgimento del contratto.

Equitalia Nord si riserva la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto, oltre che negli altri casi previsti espressamente nel presente capitolato e nel contratto, nelle seguenti ipotesi:

- a) nel caso di perdita da parte del Fornitore dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- b) qualora nei confronti della Società sia intervenuta la decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;
 - c) qualora, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell'opera oppure la sua utilizzazione, come definiti dall'articolo 132, comma 6, del D.lgs. 163/06 s.m.i., si rendano necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza ai sensi del comma 3, si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10 per cento dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto;
 - d) in caso di condanna irrevocabile del legale rappresentante del Fornitore per delitti relativi alla gestione di impresa che, per loro natura o gravità, incidano sull'affidabilità e moralità del Fornitore o siano suscettibili di arrecare danni o compromettere, anche indirettamente, la sua immagine.
4. In caso di risoluzione, Equitalia Nord ha la facoltà di escutere la cauzione per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del maggior danno. In ogni caso resta salva la facoltà di Equitalia Nord di procedere all'esecuzione del Contratto a spese del Fornitore.

Articolo 10

Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti

1. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., è fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente Contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..
3. Con riferimento alla cessione dei crediti da parte del Fornitore, si applica il disposto di cui all'art. 117, commi 1, 2, 3 e 5 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..

Articolo 11

Responsabilità civile

1. Tutte le opere devono essere garantite dal Fornitore nel modo più ampio e completo, ai sensi dell'Art.129 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. e dell'Art. 125 del DPR 207/2010. In particolare il Fornitore costituirà apposita Polizza Assicurativa che sollevi Equitalia Nord da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del Certificato di Collaudo provvisorio o di Regolare Esecuzione.

In particolare modo la polizza assicurativa deve prevedere, per quanto concerne i rischi di esecuzione:

- la copertura dei danni alle opere, temporanee e permanenti, eseguite o in corso di esecuzione per qualsiasi causa nel cantiere - compresi materiali e attrezzature di impiego e di uso ancorché in proprietà o in possesso del Fornitore e compresi i beni di Equitalia Nord destinati alle opere - causati da furto e rapina, incendio, fulmini e scariche elettriche, tempesta e uragano, inondazioni e allagamenti, esplosione e

scoppio, terremoto e movimento tellurico, frana, smottamento e crollo, acque anche luride e gas provenienti da rotture o perdite di condotte idriche, fognarie, gasdotti e simili, atti di vandalismo, altri comportamenti colposi o dolosi propri o di terzi;

- la copertura dei danni causati da errori di realizzazione, omissioni di cautele o di regole dell'arte, difetti e vizi dell'opera, in relazione all'integra garanzia a cui l'Impresa è tenuta, nei limiti della perizia e delle capacità tecniche da essa esigibili nel caso concreto, per l'obbligazione di risultato che essa assume con il contratto d'appalto anche ai sensi dell'art. 1665 del codice civile.

Per quanto concerne invece i danni causati a terzi:

- la copertura dei danni che il Fornitore deve risarcire quale civilmente responsabile verso prestatori di lavoro da esso dipendenti e assicurati secondo le norme vigenti e verso i dipendenti stessi non soggetti all'obbligo di assicurazione contro gli infortuni nonché verso i dipendenti dei subappaltatori, impiantisti e fornitori per gli infortuni da loro sofferti in conseguenza del comportamento colposo commesso dal Fornitore o da un suo dipendente del quale essa debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del codice civile, e danni a persone del Fornitore, e loro parenti o affini, o a persone di Equitalia Nord occasionalmente o saltuariamente presenti in cantiere e a consulenti del Fornitore o di Equitalia Nord.

Articolo 12

Subappalto/Divieto di subappalto

(da inserire solo nel caso in cui non sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

2. Non essendo stato richiesto in sede di offerta per la Procedura di cui alle premesse, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.

(da inserire solo nel caso in cui sia stato dichiarato il subappalto in sede di Offerta)

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura pari al XXX% dell'importo massimo complessivo del presente Contratto le seguenti prestazioni contrattuali:
 - a.;
 - b.
2. A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad Equitalia Nord la documentazione di cui all'art. 118, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati.
3. L'eventuale affidamento in subappalto dei servizi di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Equitalia Nord per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
4. I corrispettivi maturati dal subappaltatore saranno corrisposti direttamente dal Fornitore il quale si obbliga a rispettare nei confronti dei propri subappaltatori gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010.
5. Il Fornitore si obbliga, inoltre, a manlevare e tenere indenne Equitalia Nord da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
6. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto il possesso di tutti i requisiti di cui all'art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006.

7. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, Equitalia Nord revocherà l'autorizzazione al subappalto.
8. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell'art. 118, comma 3, del D. Lgs. n. 163/2006, a trasmettere alla singola Società Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, la Società Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
9. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da Equitalia Nord inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Equitalia Nord né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Per tutto quanto non previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i..
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Equitalia Nord potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento del danno.

Articolo 13

Oneri fiscali, spese contrattuali

1. Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico ad Equitalia Nord per legge.
2. Il Fornitore dichiara che le prestazioni oggetto del presente contratto costituiscono operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/1972; conseguentemente, al presente Contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 131/1986, solo in caso d'uso.

Articolo 14

Riservatezza

1. Il personale del Fornitore è tenuto a mantenere il segreto d'ufficio su fatti e circostanze di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento dei propri compiti. Gli addetti al servizio devono mantenere un contegno decoroso ed irreprensibile, corretto e disponibile alla collaborazione con altri operatori ed in particolare nei riguardi dell'utenza. E' facoltà di Equitalia Nord chiedere al Fornitore di allontanare dal servizio i propri dipendenti o soci che durante lo svolgimento del servizio abbiano dato motivo di lagnanza o abbiano tenuto un comportamento non consono all'ambiente di lavoro. Le informazioni, i concetti, le idee, i procedimenti, i metodi e/o i dati, anche tecnici, relativi all'esecuzione del presente contratto sono considerati riservati e coperti da segreto, pertanto il Fornitore assume l'obbligo di mantenere riservati tali dati e/o informazioni, ivi compresi quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del presente contratto, e di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto.

L'obbligo di cui al precedente comma sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del presente contratto; tale obbligo, tuttavia, non sussiste per i dati:

- che siano o divengano di pubblico dominio;

- la cui divulgazione a specifici soggetti sia stata espressamente autorizzata da Equitalia Nord.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, degli obblighi di segretezza anzidetti; pertanto, il Fornitore dovrà imporre l'obbligo di riservatezza a tutte le persone che, per ragioni del loro ufficio, verranno a conoscenza delle informazioni riservate. Tale obbligo di riservatezza permarrà per un periodo di cinque anni successivi alla scadenza del contratto o alla sua eventuale risoluzione anticipata.

I predetti obblighi di riservatezza verranno rispettati dal Fornitore anche dopo la cessazione del rapporto con Equitalia Nord.

In caso d'inosservanza degli obblighi di riservatezza, Equitalia Nord ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare ad Equitalia Nord. Il Fornitore si impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal Codice della privacy in materia di riservatezza.

2. Il Fornitore è, inoltre, responsabile dell'osservanza degli obblighi di riservatezza di cui al presente art. da parte dei propri dipendenti e/o dei consulenti di cui dovesse avvalersi.
3. In caso di inadempimento alle obbligazioni di cui al presente articolo Equitalia Nord potrà dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ..

Articolo 15

Trattamento dei dati, consenso al trattamento e nomina Responsabile

1. Ai sensi di quanto disposto dal D. Lgs 196/2003 e s.m.i. in tema di trattamento dei dati personali, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente contratto - le informazioni di cui all' art. 13 del D. Lgs 196/2003 e s.m.i. circa le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione ed esecuzione del presente contratto.
2. Le parti dichiarano che i dati conferiti sono esatti e corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente da qualsivoglia responsabilità per errori materiali di compilazione ovvero per errori derivanti da una inesatta imputazione dei dati stessi negli archivi elettronici e cartacei.
3. La Società tratta i dati relativi al contratto ed alla sua esecuzione in ottemperanza degli obblighi di legge, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza, per le finalità strettamente legate al monitoraggio dell'esecuzione del contratto.
4. Equitalia Nord, in persona del legale rappresentante, è titolare del trattamento dei dati di cui sopra.
5. Con la sottoscrizione del presente contratto, il Fornitore prende atto ed accetta la designazione a responsabile esterno del trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. n. 196/03.
6. Il Responsabile dovrà confermare la sua diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione a quanto disposto dal citato decreto legislativo e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali - laddove questo sia necessario all'esecuzione delle prestazioni affidate - in maniera conforme a quanto disposto dalla normativa vigente, dai provvedimenti del Garante, dai documenti programmatici sulla sicurezza adottati dal Titolare nonché dalle istruzioni impartite dal Titolare stesso con atto allegato al presente contratto, di cui costituisce parte integrante.
7. Il Titolare vigilerà sulla loro puntuale osservanza.

8. I trattamenti dei dati personali relativi alle attività previste nell'Atto dovranno essere effettuati con l'adozione delle misure di sicurezza ritenute idonee a garantire la riservatezza e la custodia in ogni fase degli stessi trattamenti.
9. Il Responsabile sarà tenuto a trattare i dati in modo lecito e secondo correttezza, nel rispetto dei principi di legittimità, esattezza, aggiornamento, pertinenza, non eccedenza, completezza, adeguatezza e conservazione, in conformità a quanto disposto dall'art. 11 del citato decreto legislativo.
10. Ove il Responsabile rilevi la sua impossibilità a rispettare le istruzioni impartite dal Titolare, anche per caso fortuito o forza maggiore (danneggiamenti, anomalia di funzionamento delle protezioni e controllo accessi, ecc.) dovrà attuare, comunque, le possibili e ragionevoli misure di salvaguardia e dovrà avvertire immediatamente il Titolare e concordare eventuali ulteriori misure di protezione.
11. Il Responsabile, gli incaricati e gli amministratori di sistema designati sono sottoposti al segreto d'ufficio in relazione alle informazioni acquisite nello svolgimento dell'attività per la Società.

Articolo 16

Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione

Equitalia Nord ha nominato quale Responsabile del procedimento il Geom. Carini Marco della UO Logistica e Sicurezza.

Articolo 17

Responsabile di contratto per il Fornitore

1. Il Fornitore designa sin d'ora quale proprio responsabile del Contratto il sig. _____, il quale avrà la responsabilità della conduzione e dell'applicazione del Contratto e sarà autorizzato ad agire come principale referente con Equitalia Nord.
2. Il responsabile di contratto dovrà essere sempre rintracciabile attraverso l'ausilio di apposita utenza telefonica fissa e mobile, indirizzo di posta elettronica certificata e fax.
3. Le comunicazioni pertanto saranno effettuate presso i seguenti recapiti:
 - Cellulare _____ ;
 - Telefono _____ ;
 - Fax _____ ;
 - Indirizzo di posta elettronica certificata _____ .

Il Fornitore dovrà comunicare tempestivamente qualsiasi variazione dei predetti recapiti.

4. Tutte le comunicazioni fatte al Responsabile di contratto devono intendersi effettuate regolarmente nei confronti del Fornitore medesimo.
5. Il responsabile di contratto del Fornitore opererà in collegamento con il Direttore dell'esecuzione di Equitalia Nord coordinandosi con il medesimo.

Articolo 18

Codice etico

1. Il Fornitore, con la sottoscrizione del presente Contratto, dichiara di aver preso visione del Codice Etico e del Modello 231 di Equitalia Nord consultabile sul sito web www.gruppoequititalia.it che, anche se non materialmente allegati al presente Contratto, ne costituiscono parte integrante e sostanziale. Il Fornitore, pertanto, si impegna a tenere un comportamento in linea con il suddetto Codice Etico e con il Modello 231. In caso di inosservanza dei predetti obblighi, Equitalia Nord avrà facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento dei danni.

Articolo 19

Foro competente

1. Le eventuali controversie che dovessero sorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, applicazione ed esecuzione del presente contratto sono devolute alla competenza esclusiva del Foro di Roma.

Articolo 20

Clausola finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto si rinvia alle disposizioni normative vigenti in materia di contratti pubblici, al codice civile, alle ulteriori disposizioni normative vigenti in materia.

_____, lì

Il Fornitore

Equitalia Nord S.p.A.

Il Fornitore dichiara di conoscere ed espressamente approva tutte le clausole e condizioni di seguito elencate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 c.c.: art. 7 (penali), art. 8 (fatturazione e modalità di pagamento), art. 9 (recesso); art. 11 (divieto di cessione del contratto – cessione dei crediti), art. 12 (responsabilità civile), art. 13 (subappalto/divieto di subappalto); art. 15 (riservatezza); art. 20 (foro competente).

_____, lì

Il Fornitore
